

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4546 di Mercoledì 25 settembre 2019

Incendi: impianti di protezione attiva, normativa e regola dell'arte

Un documento Inail si sofferma sull'incidenza degli impianti di protezione attiva nel procedimento di prevenzione incendi. Le indicazioni del Decreto Impianti e le novità relative al riconoscimento della regola dell'arte.

Roma, 25 set ? Sappiamo che per la **protezione antincendio** (complesso di misure finalizzate alla riduzione della gravità dei danni provocati dall'evento incendio) si possono avere **misure di protezione attiva** (attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi, sistemi di rivelazione e allarme incendio, evacuatori di fumo e di calore, segnaletica e illuminazione di sicurezza, ...) e **misure di protezione passiva** (reazione al fuoco dei materiali, resistenza al fuoco, compartimentazione, distanze di sicurezza, vie di esodo, ...) che, differentemente da quelle "attive" non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto.

A ricordarcelo e a fornire alcune indicazioni sull'incidenza degli **impianti di protezione attiva** nel procedimento di prevenzione incendi è una recente pubblicazione dell'Inail, dal titolo "La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell'incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore", che si offre come strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- Il bilanciamento tra misure di protezione passive e attive
- Il Decreto Impianti e gli impianti di protezione attiva
- La novità nella definizione della regola dell'arte

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A58] ?#>

Il bilanciamento tra misure di protezione passive e attive

Nel quinto capitolo del documento si ricorda che le **strategie di sicurezza antincendi**, "che si debbono attuare in un'attività al fine di mitigare il rischio incendio sino a livelli ritenuti accettabili", si concretizzano "**bilanciando opportunamente misure di protezione passiva e misure di protezione attiva**".

E se la normativa tecnica di sicurezza antincendi ha "storicamente prediletto le misure di protezione passiva rispetto a quelle di protezione attiva", il cosiddetto '**Decreto Impianti**' ? DM 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" - rappresenta


una "regola tecnica orizzontale nella quale sono trattate, specificatamente, le misure di protezione attiva". In particolare sono individuate "le prestazioni e le caratteristiche che debbono avere questi impianti quando sono impiegati per garantire la sicurezza antincendio delle attività soggette alle visite ed ai controlli" dei Vigili del Fuoco (V.V.F.).

Gli impianti considerati nel decreto "rappresentano, sostanzialmente, accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione evacuazione di fumo e calore".

Si ribadisce, a questo proposito, che le "metodologie legate alle **misure di prevenzione** si rivolgono a tutti i fattori che influenzano le cause di incendio, mentre le **misure di protezione** mirano a contenere, entro limiti accettabili, i danni alla persone ed ai beni coinvolti in un incendio che tende a svilupparsi pienamente nell'ambiente considerato".

Riportiamo dal documento un'immagine relativa all'**incidenza dei sistemi di protezione attiva e di protezione passiva sulla sicurezza antincendio delle opere da costruzione**.

La figura evidenzia, "mediante linee marcate, per quali requisiti di sicurezza hanno più efficacia le misure di protezione attiva rispetto alle misure di protezione passiva, rammentando, mediante linee meno marcate, raffigurate con dei punti, che, anche in modo meno sensibile, le misure di protezione, sia attiva che passiva, incidono sulla sicurezza delle opere da costruzione in caso di incendio".



INCIDENZA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA E DI PROTEZIONE PASSIVA SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE OPERE DA COSTRUZIONE

Il Decreto Impianti e gli impianti di protezione attiva

Il documento, si sofferma sulle varie interpretazioni e definizioni di misura di protezione attiva e segnala che il Decreto Impianti "disciplina tutte le fasi necessarie alla corretta individuazione degli impianti di protezione attiva, la successiva installazione sino a stabilire procedure di manutenzione con l'intento di mantenere l'efficacia nel tempo della protezione offerta dagli stessi".

Tale decreto esplicita, pertanto, "i requisiti necessari alla corretta progettazione, costruzione ed esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Ad esempio il decreto sancisce in **quali condizioni** "è necessario installare impianti di protezione attiva contro l'incendio, ravvisando l'installazione di tali sistemi nelle tre circostanze di seguito elencate:

- disposizioni legislative specifiche di prevenzione incendi (regole tecniche);
- valutazione del rischio relativo all'incendio;
- indicazione specifica del C.N.VV.F. nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi (d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151)".

La novità nella definizione della regola dell'arte

La previsione del Decreto Impianti del 20 dicembre 2012, in linea con quanto affermato dalla legislazione nazionale in relazione agli impianti tecnologici a servizio delle attività, "introduce, però, un elemento di novità nella **definizione della regola dell'arte**. Nell'allegato tecnico, punto 1.2, si stabilisce che la regola dell'arte rappresenta lo *'stadiao dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico delle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali'*.

Dunque una delle maggiori novità del Decreto Impianti consiste nella "presunzione che la regola dell'arte **venga riconosciuta oltre che alle norme emanate da Enti di normazione nazionale ed europea, anche alla normativa tecnica divulgata da organismi internazionali**".

E questa precisazione, "consente, nelle attività soggette, di poter progettare, installare e mantenere un impianto di protezione attiva seguendo norme diffuse dalle NFPA, piuttosto che della FPA australiana, o da altro organismo internazionale accreditato. L'unico vincolo sancito dal Decreto Impianti all'art. 3 è quello relativo alla commercializzazione dei prodotti in Unione Europea, imponendo che i prodotti dei sistemi di protezione attiva debbono rispondere ed essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili, oppure possono essere utilizzati prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA) e degli stati che fanno parte dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE)".

Rimandando alla lettura del documento, che riporta alcuni esempi riguardo a quanto contenuto in alcune regole tecniche, si indica che il Decreto Impianti, all'art. 6, "va a **stralciare tutte le disposizioni di tipo prescrittivo sulle prestazioni e caratteristiche degli impianti di protezione attiva, rimandando per la loro progettazione alla regola dell'arte**. Nell'allegato tecnico si specifica, inoltre, come individuare le prestazioni degli impianti idrici in attività soggette ed in possesso di una regola tecnica e quelle invece che non sono dotate di una regola tecnica di prevenzione incendi". E la progettazione degli impianti idrici "viene totalmente demandata alla norma UNI 10779, e, non avendo indicato la data della norma tecnica, il progettista dovrà far riferimento alla edizione vigente all'atto della predisposizione del progetto".

La pubblicazione segnala poi che per le **attività che hanno una regola tecnica**, "al fine di superare tutti gli aspetti prescrittivi sia di dimensionamento che di soluzione progettuale ormai superati dallo stato di avanzamento della regola dell'arte, l'allegato tecnico offre una tabella ove è possibile individuare le prestazioni caratteristiche di una rete idranti in funzione della complessità dell'attività da proteggere".

Nel documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, è riportata una tabella comparativa che, per ciascuna attività ed in funzione della complessità/pericolosità della stessa, "stabilisce il livello di protezione da assegnare alla rete idranti, le caratteristiche della alimentazione (secondo la norma UNI EN 12845) e, infine, quando è necessario estendere anche la protezione esterna dell'attività". Per tali impianti il Decreto impianti "prescrive che per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione si può ricorrere a norme europee o internazionali, raccomandando che nel caso si scelga una norma internazionale, essa debba essere adottata integralmente".

Si segnala, infine, che nel caso di **attività non regolamentate da specifiche regole di prevenzione incendi**, "la necessità di prevedere una rete idranti e le relative prestazioni, vengono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio o integrate in fase di valutazione della conformità del progetto antincendio dal Comando VV.F. competente per territorio".

In conclusione segnaliamo che il documento si sofferma anche sulle responsabilità, attribuite dal decreto, dei titolari di attività e dei progettisti e sulla documentazione minima richiesta nelle procedure di prevenzione incendi.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "[La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell'incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore](#)", realizzato in collaborazione con l'Università di Roma "Sapienza", il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ? DICMA), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Filippo Così e Luciano Nigro - edizione 2019 (formato PDF, 26.51 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[La protezione attiva antincendio](#)".

Scarica la normativa di riferimento:



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it